

## Appunti di vita della comunità arianese nel Settecento: dall'editto Crescenzi (1745) al processo per atti vandalici (1796)

1. Editto Crescenzi: uno strumento moderno per regolare i problemi delle acque
2. Riforma del Consiglio comunale
3. Editti sul dazio dell'olio, del vino e dell'acquavite
4. Istituzione di una scuola pubblica
5. Processo a bottegai, osti e giocatori trasgressori del precezzo festivo
6. Atti vandalici: una discutibile assoluzione

### 1. Editto Crescenzi: uno strumento *moderno* per regolare i problemi delle acque

Marcello Crescenzi <sup>(1)</sup>, cardinal legato di Ferrara, emanò l'8 gennaio 1745 un *corpus* organico di regole riguardanti la costruzione, la manutenzione, la sorveglianza e la difesa degli argini del Po di Ariano e di Corbola che rimase a lungo un riferimento normativo della comunità e del *consorzio* dei proprietari terrieri. Vediamo alcune disposizioni del documento, paragonabile ad una sorta di *carta costituzionale* della cultura idraulica del tempo.

I *nuovi manufatti arginali* erano da costruire sotto il controllo del *giudice d'argini*, su di un terreno prima *vangato e arato*, senza aggiungere alla terra legni, pietre o materiali di altra natura. La *Congregazione alle acque* di Ariano e il *sovrintendente ai lavorieri* ne stabilivano le dimensioni e le caratteristiche.

Gli strati depositi e compattati non superavano l'altezza di un *piede* (40,38 cm) se gli operai usavano le carriole; di due se utilizzavano le *berozze* (speciali carretti aperti di sopra e dietro), affinché la terra *fosse ben posta, fissata e assodata*. Innalzandosi gli argini, per ogni *piede* in verticale la *scarpa* doveva misurare il doppio. Si prelevava la terra a una distanza superiore a 121 metri dall'argine verso la campagna e non inferiore a 6 dalla parte del fiume, eccezion fatta per i *froldi*, dove la distanza di rispetto era quasi triplicata. Vietato tenere i *maiali al palo* a meno di quattro metri; depositare canna, graticci, letame, pascolare gli armenti *sopra e dietro gli argini*.

Le persone vincolate a prestazioni lavorative per la *manutenzione* degli argini dovevano soddisfare l'*obbligo* entro il mese di luglio, pena il pagamento di un *riscatto*. Lo stesso principio si applicava alle giornate di lavoro a carico dei braccianti. I proprietari, entro un mese dall'entrata in vigore del decreto, dovevano otturare i fossati distanti dai 4 ai 6 metri dietro gli argini maestri, delle golene e dei froldi. Assolutamente vietato tenere *fossi* o scavarne di nuovi in luoghi sabbiosi. Lo scorrimento delle acque degli *scoli pubblici* veniva assicurato dall'*obbligo* di *sgarbare e nettare* gli argini almeno due volte l'anno nei mesi di maggio e agosto e dal divieto di piantare *grisole e altre arti di canna*.

Le pene per i trasgressori venivano estese anche ai giudici d'argine *compiacenti*. I proprietari delle *golene* in tempo di massima piena, quando il livello del fiume si alzava più di 25 centimetri, dovevano immediatamente tagliare e abbattere gli *arginelli di protezione*. Se invece l'acqua raggiungeva un livello inferiore, potevano *difendere le golene* arginandole al più presto. Gli argini a fronte Po dovevano essere larghi in cima almeno 4 metri, con la loro *scarpa*, e alti secondo quanto disponeva il sovrintendente, lasciando le *restare* (vie *alzaie* percorse dai cavalli per il traino delle barche) larghe almeno due metri. Le *golene*, una volta regolarizzate a spese dei proprietari, passavano sotto la responsabilità e la custodia dei *giudici d'argini* i quali decidevano gli interventi necessari.

Nessuno “dovrà far carreggiate, *calate* (discese), *montate* (rampe), o sentieri davanti ai *froldi* e volendo farle dietro ai *froldi*, o in altro argine comune del Po, non possa farle, se non per quel modo e via che ordinerà il *sovrintendente al lavoriere degli argini*”.

Chi avesse ottenuto la *licenza*, era obbligato a rispettare l'integrità del manufatto arginale in ogni sua parte, “sotto pena di scudi 25 tanto a chi contraffarà, quanto al giudice d'argine tollerante”.

Per la *guardia* durante le piene, il legato ordinava ed espressamente comandava ad ogni e qualunque persona d'ogni stato e condizione...

“la pronta ubbidienza agli ordini emanati dalla diligenza, accuratezza e prudenza di chi sarà da Noi o dai Nostri Successori deputato alla *sovrintendenza della guardia*. E perché siano pienamente informati di quanto ha prudentemente disposto chi è stato ultimamente deputato nella piena del mese di novembre 1725, nell'assegnare ad alcuni *interessati* (proprietari) e *persone abili* tutta l'arginatura d'Ariano, per averne ciascuno una parte in *custodia ed attenzione*, perciò nell'approvare quanto sopra ciò è stato stabilito, vogliamo ed espressamente comandiamo che gli *Interessati* e le persone, come sopra distribuite, debbano *dimorare, sia di giorno come di notte*, nei siti destinatigli; e vigilare che gli *uomini che saranno assegnati alla guardia* nei siti medesimi facciano il loro dovere, con rendere *ragguagliato* (informato) il *deputato alla sovrintendenza* della guardia di quei disordini e pericoli che potessero occorrere, sotto pena della Nostra indignazione”.

Nel momento in cui scattava l'obbligo della *guardia*, contadini, braccianti e *castaldi* di età compresa tra quattordici e cinquant'anni dovevano immediatamente accorrere agli argini del Po con strumenti da lavoro, carriole e berozze, provvisti di mannaie, *mazzi* (martelli pesanti dal manico lungo), paletti, badili, canape e stuoi e costruire i casoni nei luoghi stabiliti. Non essendo i lavoratori della terra sufficienti per vigilare l'intera asta arginale a rischio di rotte per la presenza di numerosi *froldi*, “vogliamo che debbano essere assoggettati alla guardia anche gli *artisti* (artigiani) con gli attrezzi suddetti e tutte le persone capaci e abili anche *cittadini*, nell'impiego che sarà loro imposto dal *sovrintendente della guardia*; dalla quale non dovranno allontanarsi né di notte né di giorno senza permesso”. Tutti i cittadini, gli artigiani e i contadini *obbligati* a prestare servizio di vigilanza agli argini avevano *licenza* di portare “ogni sorta di armi, sì offensive come difensive, eccettuato le proibite, sì nell'andarvi come nel ritornare”.

I proprietari dovevano dotarsi di *berozze* in misura pari al numero degli *aratri* posseduti e utilizzati nei propri fondi, *lunghe* ciascuna due piedi e mezzo, *large* due, ed *alte* un piede (m 1,0095 - cm 80,76 - cm 40,38). I giudici d'argine dovevano rendere inservibili le berozze di dimensioni irregolari. In caso di mancato adempimento, giudici e padroni erano soggetti alla pena di dieci scudi e di altre maggiori. Due terzi delle sanzioni pecuniarie inflitte a *trasgressori* e *delinquenti* erano destinate alla *Cassa dei Lavorieri* e un terzo al delatore o al denunciante, il cui nome *volendo, sarà tenuto segreto*.



- (1) **Marcello Crescenzi** (Roma 1694 – Ferrara 1768). Ordinato prete nel 1720, fu consacrato arcivescovo nel 1739. Il papa Benedetto XIV lo creò cardinale il 9 settembre 1743, anno in cui venne nominato per un triennio Legato di Ferrara. In qualità di legato Crescenzi continuò la politica di ordinaria amministrazione dei suoi predecessori. Sono sue le ordinanze riguardanti le scorte di frumento da conservarsi nei pubblici granai annualmente, per far fronte ad eventuali carestie, la promozione di lavori per migliorare la viabilità cittadina, l'impulso dato all'università, cui aggiunse le cattedre di anatomia e teologia. Più importanti furono i successivi provvedimenti. Con le *Costituzioni Crescenzi* dettò regole per le acque di scolo pubbliche di Ferrara; cercò poi di porre rimedio alle inondazioni provocate dalle piene dei fiumi promuovendo la risistemazione del cavo benedettino per incanalare il corso del Reno e convogliare parte delle acque torrentizie e delle paludi di Malalbergo verso il Po di Primaro. Il suo corpus organico di regole riguardanti la costruzione, la manutenzione, la sorveglianza e la difesa degli argini del Po di Ariano e di Corbola emanato l'8 gennaio 1745 rimase a lungo un riferimento normativo della comunità. Cfr *Dizionario Biografico degli italiani*, vol. 30 (1984)

## 2. Riforma del Consiglio comunale

Nonostante le severe norme emanate il 6 febbraio 1724 da Giovanni (Giovanbattista) Patrizi <sup>(2)</sup> per rendere efficiente e trasparente il governo della cosa pubblica, il cardinale legato Camillo Paolucci <sup>(3)</sup>, recatosi a visitare nel 1750 la comunità di Ariano, ebbe modo di constatare direttamente insufficienze e limiti. I consiglieri, appartenenti *alle persone più plebee del Luogo*, operavano in modo superficiale, come dimostrava la tenuta della contabilità pubblica, tanto intricata e confusa che gli ispettori non erano riusciti ad effettuare il previsto controllo. Di qui la decisione di riformare la composizione del *consiglio* e di introdurre un più rigoroso sistema di regole. Vediamo quali.

### *Consiglieri stabili e amovibili*

Il nuovo consiglio comunale di Ariano sarebbe stato composto da dodici persone *benestanti e civili* (in possesso di particolari capacità), designate dal *legato* in proporzione al numero degli abitanti delle comunità di Ariano e Santa Maria.

*“Di due ordini di persone dovrà esser composto in avvenire il Consiglio. Il primo, di numero dodici consiglieri dei più benestanti e civili d’Ariano, e tre di Santa Maria, cioè nove di Ariano, e tre di Santa Maria, i quali dovranno essere stabili...”.*

Alcuni consiglieri, in possesso dei requisiti indispensabili al buon amministratore, dimoravano stabilmente ad Ariano ma non ne avevano assunto la cittadinanza. La designazione a consigliere non comportava l’automatica attribuzione dei diritti di cui godevano i cittadini arianesi, ma solo i doveri connessi con tale funzione. Questa precisazione mette in luce l’importanza, radicata nel sentire comune prima che nelle regole statutarie, dell’appartenenza formale oltre che sostanziale alla comunità per poterla degnamente rappresentare.

*“E perché, attesa la scarsezza dei cittadini idonei e capaci per l’esercizio di consigliere, si è dovuto destinare a tale carica diversi soggetti, i quali sebbene abbiano una particolare abilità per il maneggio delle pubbliche ingerenze, e dimorino da molti e molti anni a questa parte in Ariano, dove hanno stabilito il loro domicilio con essersi ivi accasati, non hanno pur nondimeno mai curato di assumere la cittadinanza; non si dovrà per tale motivo intendere che, attesa la loro destinazione alla carica di consigliere, debbano godere di alcuno di quei privilegi che competono solo ai Cittadini, ma che unicamente debbano rimanere abilitati all’esercizio della carica di consigliere e ad ogni altra che, secondo la disposizione dei presenti capitoli, e regole, si devono esercitare dai soli consiglieri...”.*

È in vigore un vero e proprio *diritto di investitura* trasmissibile ai primogeniti maschi *legittimi e naturali*, che viene meno o per naturale estinzione della generazione o per comportamenti moralmente deplorevoli oppure per la perdita di *status*, per cui anche al consigliere *possidente* poteva capitare di doversi piegare alla necessità del lavoro manuale (*arte meccanica* sembra escludere l’esercizio di mestieri del *basso popolo*). Per la surroga, poche e chiare disposizioni: una persona appartenente al medesimo ceto sociale che disponga di un capitale di almeno 500 scudi, l’assenso del legato, un’attenzione privilegiata agli esponenti del medesimo casato. L’ereditarietà delle cariche, di modesto rilievo come nel caso di cui si tratta, è assimilabile alle garanzie presenti nell’asse ereditario nobiliare. Resta da accettare il grado di appetibilità e del gradimento delle cariche. Il tono perentorio del legato fa pensare più ad un dovere da accettare, che ad un’opportunità personale desiderabile.

*“Mancando i suddetti consiglieri stabili, o alcuni di essi, si dovrà surrogare ai medesimi i loro figlioli primogeniti legittimi, e naturali, fintanto che per retta linea durerà la loro legittima discendenza, ed estinguendosi, o benché non estinta, decadendo in bassa fortuna in modo che sia necessitato alcuno di detti consiglieri, o loro discendenti ad applicarsi all’esercizio di qualche Arte meccanica, ovvero conducendo vita oziosa, dia saggio di persona malvivente, e scandalosa; dovrà in tal caso convocarsi il Consiglio Generale, e da esso procedersi alla destinazione di altro soggetto idoneo delle famiglie*

*più benestanti, e civili, che possieda almeno il capitale di scudi cinquecento; e riportata la permissione dell'Eminentissimo Legato surrogarlo in luogo dell'ultimo defunto senza discendenza, ovvero dei suddetti mendichi, o scandalosi, e di depravato costume, avvertendo che si debbano sempre anteporre li trasversali del medesimo casato (i parenti collaterali), quando ve ne siano di abili, e che abbiano le stesse condizioni di sopra espresse”.*

L'erede della carica di consigliere, se minorenne, non poteva esercitare l'ufficio. In attesa di raggiungere la maggiore età, lo sostituiva un consigliere *provvisorio*, accuratamente individuato in base ai requisiti noti, privilegiando i legami di parentela con il defunto.

*“Li figlioli, o posteri, che succederanno ai suddetti consiglieri stabili, non avranno voto in Consiglio, finché non siano fuori di minore età, e frattanto si dovrà supplire con eleggersi dal Consiglio una persona da approvarsi dall'Eminentissimo Legato pro tempore, che abbia i requisiti necessari, da cui si assumerà provvisoriamente la carica di Consigliere in luogo del minore, che poscia fatto maggiore, escluso il surrogato dovrà intraprendere l'esercizio della propria carica, avvertendosi che nell'eleggere la persona, che eserciti nel tempo intermedio, come sopra, dovrà aversi similmente riguardo di preferire i parenti più prossimi, o quelli della medesima famiglia del defunto, purché concorran in essi i requisiti”.*

Oltre ai consiglieri *stabili*, troviamo gli *amovibili*. Questo secondo gruppo viene scelto di anno in anno fra i capi famiglia che esercitano un mestiere autonomo (*artisti*), in possesso del requisito della buona condotta, di una non meglio precisata attitudine all'amministrazione e della capacità di leggere e scrivere, (quest'ultima limitata ad abilità assai modeste, considerata la situazione effettiva della scolarizzazione e l'inevitabile analfabetismo di ritorno). I consiglieri *stabili* estraggono, da urne separate, contenenti i dati anagrafici di tutti gli individui giudicati idonei e precedentemente *selezionati*, cinque nomi in rappresentanza di Ariano e due di Santa Maria. È questa la componente, per così dire, popolare. Nessuna possibilità per i villici o i braccianti, neppure nominati.

*“Oltre li suddetti consiglieri stabili, se ne dovranno destinare altri sette amovibili di anno in anno, cioè cinque di Ariano, e due di Santa Maria, i quali dovranno essere dell'ordine degli artisti di buon costume, che sappiano leggere e scrivere, e siano capaci di consiglio, e dell'amministrazione dei pubblici interessi. Perché non si possa dubitare che i suddetti possiedano le sovraesposte condizioni, vogliamo che, convocati unitamente i consiglieri stabili nella solita sala del Consiglio, facciano la nomina ed elezione di tutti gli artisti, tanto di Ariano che di Santa Maria, capi di famiglia considerati più idonei, e che sappiano leggere e scrivere, e notando in bollettini nomi e cognomi dei nominati, si pongano in una bussola quelli di Ariano, e nell'altra quelli di Santa Maria, dalla prima delle quali dovranno cavarsi a sorte ogni anno cinque di detti bollettini, e dalla seconda altri due, e così seguirà detta estrazione di anno in anno, da dette bussole, fintantoché saranno estratti tutti i bollettini, e finita tale estrazione si rimetteranno i medesimi nelle stesse bussole per successivamente seguitare l'estrazione nel modo già detto”.*

Per concludere, 19 persone componevano il nuovo *consiglio della comunità*, dodici stabili e sette rinnovabili di anno in anno. In caso di morte prima dell'estrazione, “il più idoneo della famiglia del defunto dovrà essere *imbussolato*, per essere poi estratto a suo tempo, purché abbia i requisiti detti di sopra e, non essendovene, si dovrà supplire con imbussolare un altro *artista* idoneo dello stesso luogo dov'era il defunto, cioè di Ariano, se il defunto era di Ariano, e similmente di Santa Maria, se il defunto era di Santa Maria”. Da notare il rigoroso rispetto della rappresentanza proporzionale delle due comunità.

### *Funzionamento del consiglio*

Il massaro, previo accordo con il *governatore*, la cui presenza era obbligatoria per la validità delle sedute, rendeva noto per iscritto luogo, giorno ed ora della convocazione, mediante avvisi da far pervenire in tempo utile a domicilio di tutti gli aventi diritto. Il 31 dicembre di ogni anno i consiglieri stabili si riunivano per procedere al rinnovo dei sette che avevano concluso il loro mandato. Il primo giorno del nuovo anno l'assemblea si riuniva al completo per eleggere, a scrutinio segreto: il *massaro*, primo cittadino, equivalente all'attuale *sindaco*; i *consoli*, da uno a tre, paragonabili agli attuali *assessori*; due *revisori dei conti*. Massaro e consoli appartenevano al gruppo dei consiglieri *stabili*. La rielezione nelle medesime funzioni era consentita dopo un periodo minimo di tre anni, per dar modo a tutti e a ciascuno di *ruotare* nelle cariche di maggiore impegno e responsabilità. Erano eleggibili invece a revisori dei conti anche persone esterne al consiglio, purché competenti e di indiscussa onestà. I neo eletti, per conoscere l'effettiva situazione amministrativo-contabile del comune e poter assumere iniziative di interesse pubblico, dovevano assistere all'operazione di rendiconto annuale del bilancio fra gli amministratori uscenti (massaro, consoli) e gli organi tecnici (esattore, tesoriere), con l'intervento dei revisori dei conti, presenti il governatore e il segretario.

Il consiglio veniva di nuovo convocato nel primo giorno festivo immediatamente successivo ai dieci giorni concessi per le operazioni di chiusura dei conti e di passaggio delle consegne. Compiuti questi adempimenti, l'organo era in condizione di operare. Tutti i consiglieri giuravano di osservare fedelmente la *Bolla sul Buon Governo e l'Amministrazione dei beni delle Comunità dello Stato Ecclesiastico* emanata il 15 agosto 1592 dal papa Clemente VIII, e le *regole dello statuto* lette ad alta voce dal segretario. Si procedeva quindi all'elezione delle cariche comunitarie: il cassiere; tre *consoli alle vettovaglie* (due per Ariano appartenenti al primo e al secondo ordine dei consiglieri di Ariano, uno per Santa Maria, tratto dai consiglieri di Santa Maria) preposti al controllo della vendita al minuto dei generi alimentari ed a stabilirne il prezzo; due *stimatori di campagna* per la valutazione della qualità dei terreni; un usciere; sei soprintendenti (due per ogni comparto), incaricati di esercitare attività di vigilanza e di controllo in settori di fondamentale importanza per la vita sociale: le strade, le acque, il fuoco. I consiglieri assenti senza giustificato motivo o semplicemente giunti in ritardo all'assemblea dovevano pagare una multa di quattro scudi. Qualora avessero osato pronunciare *parole indecenti* o ingiuriose, minacciare o fare atti sconvenienti, sarebbero incorsi nella stessa sanzione ed in altre pene più gravi *ad arbitrio del Legato*. Le deliberazioni erano valide, fatta salva sempre la superiore convalida, se approvate da almeno tredici consiglieri presenti sui diciannove aventi diritto, cioè dalla maggioranza qualificata dei due terzi.



- (2) **Giambattista Patrizi** (Roma 1658 – Ferrara 1727). Di famiglia nobile, si laureò nel 1680 a Siena dottore in filosofia, legge e Teologia. Ordinato prete nel 1702, l'anno dopo fu nunzio apostolico nel Regno di Napoli. Creato cardinale dal papa Clemente XI nel 1715, venne nominato Legato di Ferrara dal 10 gennaio 1718 con proroga per due trienni. Nonostante le severe norme emanate il 6 febbraio 1724 per rendere efficiente e trasparente il governo della cosa pubblica, nel 1750 si rese necessaria una riforma del consiglio comunale di Ariano ad opera del cardinal legato **Camillo Paolucci**.



- (3) **Camillo Paolucci** (Forlì 1692 – Roma 1763) in qualità di legato pontificio, aveva emanato il 21 settembre 174 un decreto per comporre, sulla base di criteri omogenei, le controversie giudiziarie insorte tra proprietari, fittavoli e conduttori dei fondi a seguito di una *violenta epidemia* scoppiata nel Ferrarese, e diffusa nella *Terra di Ariano*, che aveva colpito il patrimonio bovino, vitale per l'economia agricola e l'allevamento. Nel 1750, constatata l'inefficienza della comunità di Ariano nel governo della cosa pubblica, decise di riformare la composizione e il funzionamento del Consiglio comunale, introducendo un sistema rigoroso di norme.

### 3. Editti sul dazio dell'olio, del vino e dell'acquavite

Il cardinal legato Giovan Battista Barni <sup>(4)</sup>, con editto 5 gennaio 1752, aveva assegnato a Lorenzo Folli l'appalto del *dazio* sull'olio e sul vino i cui proventi, dedotte le spese, erano destinati al *Monte Comunità* del governo di Ariano per finanziare le iniziative di pubblica utilità.

L'editto individua nei mercanti e venditori di Ariano e Corbola i soggetti obbligati al pagamento. Fissa anche le norme per il rilascio della licenza e della conservazione della documentazione di carico e scarico, nonché concrete misure di controllo anche su minime quantità d'olio per *uso proprio o della propria famiglia* importato *tanto per acqua quanto per terra*. L'olio introdotto e depositato in magazzino in attesa di essere trasportato a Ferrara era *esente da dazio*, con l'avvertenza che, in caso di ammanco non dovuto a calo naturale, il responsabile doveva pagare, oltre al dazio, una multa di 25 scudi per ogni *peso* d'olio mancante.

Sostanzialmente simili le disposizioni sul *vino*, assai minuziose per contrastare gli ingegnosi espedienti truffaldini escogitati. Osti, bettolieri, magazzinieri, locandieri e altri venditori, anche se *privilegiati*, erano obbligati a denunziare all'appaltatore tutto il *mosto* acquistato da qualunque fornitore, laico od ecclesiastico; chiedere la licenza di poterlo trasformare in vino; pagare il dazio dopo averlo collocato nelle botti, prima della vendita.

Lo stesso obbligo valeva per il *vino colato* (*giovane*, ancora dolce *che colava a maniera d'olio*) acquistato di volta in volta, anche se venduto in casa propria *a spina o a boccale* (litri 1,41). Si pagava un quarto del dazio prima di riporlo in cantina, il resto a rate. Pena per omessa o infedele denuncia: confisca del bene e del recipiente; 50 scudi per ogni *castellata* di *mosto* (misura equivalente, in Ariano e Corbola, a 8,364 ettolitri) e sei scudi per ogni mastello di vino *colato* (litri 56,78).

Il legato ordina ai *consoli alle vettovaglie* di stabilire il prezzo e di autorizzare la vendita solo dopo aver informato l'appaltatore. Questi *si cautelerà facendo bollare col suo sigillo* le botti per evitare che i venditori potessero aggiungere o togliere vino nascosto al dazio. Severe le pene inflitte ai trasgressori: punito il *console* con la perdita immediata del suo incarico, puniti gli osti che trascuravano di informare l'appaltatore con la requisizione del vino, dei contenitori e il pagamento di 50 scudi per ogni botte di vino non denunciata. Osti e magazzinieri potevano tenere *a spina* esclusivamente le botti *sdaziate* dall'appaltatore e *apprezzate* (col prezzo fissato) dal *console alle vettovaglie*. Esente dal pagamento il vino destinato al consumo familiare, ma obbligo di depositare la botte in un posto individuato dal daziale. Proibito conservare nelle osterie e in qualunque altro luogo di vendita *“trombe, sioni* (canne da travaso) o altri strumenti atti a levare per di sopra il vino dalle botti e il prenderne in prestito da altri, per cavarne il vino in danno del dazio". I venditori erano tenuti ad esporre un cartello con l'immagine di *due cavalli ai piedi di un monte* e la scritta "Qui si vendono generi soggetti ai dazi spettanti al *Monte Comunità*". Proibizione assoluta di acquistare, direttamente o per interposta persona, olio e vino in magazzini sprovvisti di questa insegna.

La comunità di Ariano appaltò a Lorenzo Folli altri due *dazi preesistenti*: uno sull'olio, nella misura di due quattrini per ogni libbra ferrarese ed uno sul vino, nella misura di un giulio per ciascun mastello. Questi dazi, concessi temporaneamente dal papa Innocenzo XI nel 1681, erano stati prorogati dai suoi successori e confermati da Benedetto XIV, allo scopo di accumulare risorse destinate a saldare i debiti contratti per la riparazione dei *danni provocati dalla rotta del Po* nel 1679. Il decreto Barni contiene severe disposizioni a tutela dell'*incolumità del concessionario* dell'appalto dei dazi:

“Potendosi dubitare che certuni, in odio di tutto ciò che prescrive e proibisce questo nostro Editto, possano commettere qualche *atto di vendetta e di dispetto contro l'appaltatore dei dazi suddetti*, ordiniamo ed espressamente comandiamo che tutti e i singoli mercanti e venditori di olio, e tutti e i singoli osti, magazzinieri e venditori di vino in detto Governo, usino ogni *rispetto e convenienza verso l'appaltatore e i ministri dei dazi suddetti*, e non abbiano ardire di *maltrattarli ed offenderli né in fatti, né in parole, né direttamente, né*

*indirettamente*, sotto pena di scudi 100 e anche del carcere, e di tre tratti di corda, da estendersi anche alla galera...”.

Il giudice del *Monte Comunità* procedeva contro i contravventori, anche promuovendo indagini d’ufficio. I beni sequestrati ai trasgressori spettavano per un quarto all’accusatore, di cui faceva fede una dichiarazione giurata supportata da un testimone attendibile; il resto era diviso in parti uguali fra il *Monte Comunità*, l’appaltatore e il giudice.

Nonostante le rigide disposizioni e le pene severe, l’editto Barni non riuscì ad estirpare o a ridurre significativamente frodi e contrabbandi, se il cardinal legato Francesco Carafa ritenne indispensabile rinnovarlo, il 1 giugno 1781:

“Vogliamo ed espressamente ordiniamo a tutti gli abitanti della *Terra di Ariano*, compresa la villa e territorio di *Corbola*, e a coloro che abiteranno e dimoreranno temporaneamente in detta Terra, ed anche *esteri* di qualunque stato, grado e condizione, tanto laici, quanto Ecclesiastici, privilegiati e privilegiatissimi... che *non ardiscano scaricare olio introdotto da qualunque parte in detta Terra* e suo territorio, in qualsivoglia anche minima quantità, tanto per scopo di commercio, che per uso proprio, per riporlo in qualunque bottega, magazzino, casa o altro sito se prima non avranno denunciato *all’appaltatore di detto dazio la precisa quantità e*, fatto il controllo, non ne sarà stato pagato anticipatamente l’intero dazio”.

Nel 1780 il Magistrato dei Savi ed il Monte di Sanità di Ferrara concessero in appalto ad Antonio Lupi il diritto esclusivo di fabbricare e vendere l’*acquavite*, bevanda di alta gradazione alcolica ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato. A tutela del monopolio, una serie impressionante di divieti.

Nessuno poteva fabbricare o introdurre *acquavite* nella “*Terra di Ariano di qua e di là dal Po, Corbola, Santa Maria, Serravalle, Goro, Marina, Torre di Goro e in qualunque luogo e sito della Giurisdizione*” e conservarla, nemmeno *in barca o nei mulini*. Era assolutamente proibito, sotto pena di sequestro e multa: a) vendere, rivendere, donare, o contrattare, sia all’ingrosso che al minuto, a bicchierino o a misura, *acquavite* ottenuta da vini buoni o guasti, forti o dal residuo della fermentazione, anche se fossero donati, o dati per elemosina; andare a bere o a prendere l’*acquavite* in botteghe che non esponessero la tavoletta recante *l’iscrizione e l’insegna dell’appalto*; b) tenere nelle case, cantine, magazzini... alambicchi, caldaie, vasi ed altri *ordigni di rame e di vetro, o di qualsivoglia altra materia*, atti a fabbricare l’*acquavite* (era diffusa la pratica di trasformare in *acquavite* il vino mediante la distillazione); c) comprare nel comune di Ariano, anche in minima quantità, vini *guasti*, di fermentazione incompleta, o *fecce*, per ricavarne *acquavite*.

Ogni privato aveva facoltà di trasformare in proprio il vino guasto in *aceto*, oppure di consegnarlo all’appaltatore, ottenendo in restituzione un mastello di aceto buono per cinque mastelli di vino guasto o feccia.

Vietata ogni introduzione abusiva, sotto pena del sequestro dell’*acquavite*, di “*barche, carri, animali ed altri, in che, e con che la portassero, e conducessero*”. Chi ne deteneva esclusivamente per *uso medicinale* (come disinettante) doveva procurarsi la licenza. I venditori autorizzati esponevano un cartello recante, ben visibile, la scritta “*Qui si vende acquavite all’appalto*”.



**(4) Giovan Battista Barni** (Lodi 1676 – Ferrara 1754). Di nobile famiglia, dopo la laurea in *utroque iure* a Pavia, si stabilì a Roma. Svolse importanti incarichi come governatore all'interno dello Stato pontificio. Negli anni seguenti gli furono assegnate prefetture e legazioni. Nel 1731 fu nominato nunzio apostolico in Svizzera e nel 1739 presso la corte di Madrid. Creato cardinale nel 1743, nel 1750 divenne *Legato di Ferrara*, dove morì e nella cui cattedrale fu sepolto. Con la sua morte venne meno il tentativo di impostare un serio programma di *accatastamento dei terreni nella Legazione* che mettesse in evidenza la loro reale capacità contributiva e di affidare in appalto la riscossione della *tassa dei lavorieri*, progetto al quale si opposero i maggiori esponenti della nobiltà ferrarese per non perdere esenzioni e privilegi.

#### 4. Istituzione di una scuola pubblica

Gli amministratori di Ariano (o i più *illuminati* tra loro) erano consapevoli della necessità di investire risorse per rimuovere o almeno ridurre gli ostacoli all'istruzione dei giovani, come sembra dimostrare la *scuola pubblica* convenzionata da loro istituita. Gli insegnanti appartenevano alla comunità dei *frati riformati di San Francesco* dimoranti nel convento annesso alla chiesa di San Nicolò. I cinquanta scudi, elevabili a sessanta, destinati a retribuire i due *padri maestri* "di buoni costumi e capaci di bene ammaestrare ed educare la gioventù", provenivano dall'appalto del dazio sull'*attiraglio* dei burchi sopra un tratto d'argine ben individuato (*restara piccola*) integrabili, se il gettito fosse diminuito nel corso del triennio, con le rendite pagate dagli *osti* e dai proprietari dei magazzini. Le scarse ma interessanti informazioni riportate nel progetto esecutivo approvato in vista dell'apertura dell'anno scolastico 1785-86, lasciano trasparire alcuni *obiettivi educativi e disciplinari* riconducibili ad un'apprezzabile *pedagogia della moderazione* oltre alla corretta procedura amministrativa (previsione della spesa, individuazione di un'entrata certa, modalità di pagamento). Naturalmente - non dimentichiamo che la comunità fa parte dello Stato della Chiesa e spetta al *legato pontificio* l'approvazione definitiva della *convenzione* - la dottrina e la pratica religiosa assumono il ruolo di *fondamento e coronamento* dell'attività educativa. Ho volutamente utilizzato, citandoli in corsivo, due *capisaldi concettuali* riportati nella *Premessa dei programmi della scuola elementare* approvati nel lontano 1955 ("La scuola primaria ha per dettato esplicito della legge, come suo *fondamento e coronamento* l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica") per una certa affinità che si può cogliere con il progetto di scuola voluto dalla comunità di Ariano, senza voler stabilire alcuna anacronistica similitudine fra i due documenti.

La struttura del corso di studi prevedeva *due livelli*, affidati a docenti in possesso di competenze specifiche: il primo comprendeva *il Leggere, lo Scrivere e l'Aritmetica* (sorprendente analogia con il più celebre e ancora attuale "leggere, scrivere e far di conto", abilità con le quali la tradizione popolare *identificava il compito della scuola primaria*); il secondo *la grammatica latina, Filosofia e Morale*. Oltre allo studio delle discipline, gli scolari partecipavano ogni mattina alla celebrazione della messa, si confessavano ogni quindici giorni e si comunicavano almeno una volta al mese. Ogni sabato pomeriggio, purché non festivo, il maestro doveva spiegare la *dottrina cristiana*, tenendo conto della *capacità di apprendere degli allievi*: principio didattico generico, ma di antica saggezza.

Orario settimanale delle lezioni: antimeridiano e pomeridiano, con vacanza il giovedì. Festivi anche i giorni di *precetto*, recuperati però con la regolare frequenza del giovedì.

Le vacanze estive, più brevi rispetto a quelle delle *pubbliche Università*, iniziavano il 1 agosto per gli allievi del corso superiore e il 15 agosto per gli *scolari della scuola bassa*. Si concludevano per tutti il 31 ottobre. La comunità, oltre alle suppellettili e agli strumenti necessari, forniva legna per riscaldare le tre aule messe a disposizione dal convento.

La scuola non accettava di iscrivere ragazzi figli di persone *paleamente infami*. I due docenti dovevano insegnare diligentemente a tutti gli allievi senza eccezioni, applicare *il buon metodo della scuola*, educarli cristianamente e, se necessario, anche punirli, con la raccomandazione che il castigo fosse *discreto, onesto, moderato e senza collera*. In caso di gravi e ripetuti eccessi di indisciplina, *non correggibili con l'intervento dei genitori*, il governatore aveva facoltà di adottare altri provvedimenti, fino alla *sospensione o all'espulsione*.

Al termine dell'anno scolastico, il 14 agosto, vigilia della B.V. dell'Assunta, una commissione formata da due frati del convento, scelti dal padre guardiano, alla presenza del governatore e di altre persone qualificate, esaminava gli allievi per accertarne il profitto e promuoverli, se meritevoli, *ad un superiore grado dell'istruzione*.

Il 22 dicembre 1798, per effetto di una *legge napoleonica*, il convento dei frati francescani riformati fu soppresso. Lo stabile, incamerato tra i beni dello Stato francese, venne prima utilizzato come alloggio per la gendarmeria e per alcune famiglie indigenti, poi venduto all'asta pubblica.

## 5. Processo a bottegai, osti e giocatori trasgressori del preceitto festivo

Il 1 giugno 1791 il *bargello* Antonio Baroni. (preposto ai servizi di gendarmeria e capo egli *sbirri*), riferì al tribunale di Ferrara: molti *bottegai* e *osti* di Ariano, incuranti degli ammonimenti, tenevano aperti gli esercizi nei giorni festivi mentre si svolgevano i *divini offici*. Il cancelliere vescovile gli ordinò di procedere contro i *trasgressori*.

Il bargello effettuò un'ispezione a sorpresa durante le solennità di *Pentecoste*. Identificò varie persone colte sul fatto a giocare nelle osterie, sequestrò le carte e le bocce, corpi di reato. Segnalò e multò i violatori delle norme sul *bando delle feste* secondo la gravità dell'infrazione. A cinque bottegai, tre barbieri e un calzolaio la pena più lieve (tre scudi) per aver tenuto *aperta* la bottega. Sanzione di 5 scudi a tre osti, altrettanti magazzinieri, due *caffettieri* e un venditore di *rosolio*. Antonio Milani pagò una multa di 10 scudi per aver *somministrato le bocce* a vari giocatori nella sua osteria, tre dei quali esercitavano il mestiere di *spròcano* (venditore ambulante di pesci, da *spròc*, spuntone utilizzato per infilarli dalla branchia alla bocca). Sanzione di 10 scudi agli osti Girolamo Brugnoli, Nicola Ariosi detto *Figurina* e Domenico Rigoli, denunciati al tribunale per aver distribuito vino, bocce, carte e partecipato al gioco del *tressette*. Tra i giocatori, 4 ciabattini, 2 *spròcani*, 2 sarti, 2 barcaioli, un tintore, un barbiere, un carradore, un facchino. I loro mestieri identificano un gruppo sociale che non si curava di frequentare la chiesa e tanto meno di santificare le feste. Non lo compongono braccianti o coltivatori, ma in prevalenza *artigiani*, generalmente più inclini all'autonomia di scelta e di giudizio. Il 18 giugno il bargello comunicò al *tribunale vescovile* i nomi dei giocatori, dei bottegai che avevano tenuto aperto gli esercizi in tempo di  *messa cantata* e dei testimoni chiamati a deporre. Un mese dopo inviò le *citazioni criminali* a una ventina di trasgressori al preceitto festivo facendo sapere, tra le righe, di aver informato *con discrezione* alcuni di loro della possibilità di *appellarsi alla clemenza del cancelliere*. Il bargello non dimostra alcun *accanimento* verso le persone coinvolte. Di fronte a situazioni umanamente difficili invoca la *compreensione* del suo superiore per un aggiustamento bonario:

“Antonio Cavallari, già *inquisito* per il gioco del *Piccolino*, mi ha pregato e fatto pregare di vedere se vi sia possibilità di rimediare. Mi rivolgo dunque a V.S. pregandola di trattare il di lui accomodamento, sapendo che Ella ne ha tutta la facoltà, *essendo questo disgraziato carico di creature, e bisognose di sollievo*. Mi raccomando a V.S., affinché quella povera famiglia *non vada raminga per il mondo*”.

L'ufficio istruttore, valutate le testimonianze e la gravità dei reati, inviò i *precetti di comparizione* dinanzi al tribunale all'oste Nicola Ariosi detto *Figurina*, al bottegaio Francesco Lamberti, ai testimoni e ad altri personaggi di secondo piano. Il *bargello* li notificò tramite uno *sbirro anziché direttamente*. Era poco probabile che i testimoni si fossero presentati volontariamente, dato che nel paese chi andava a deporre era *considerato e trattato da spia*. In ogni caso era opinione comune che *tutti si sarebbero dichiarati smemorati*, pur avendo anch'essi giocato a carte o a bocce in varie occasioni.

### *Testimoni bastonati e minacciati*

Il 2 agosto 1791 a Ferrara si apre il processo. Il bargello attesta: l'imputato Nicola Ariosi detto *Figurina* aveva percosso nella sua osteria *Giuseppe Falavera* e *Giuseppe Benedetti*, entrambi testimoni. L'8 agosto si procede all'esame dei fatti. *Giuseppe Benedetti*, parte lesa, dichiara: Angelo Calegaro, dipendente del Luppi, lo aveva *bastonato sulla faccia* col pretesto di “aver fatto spargere un po' di semi di rape che il Calegaro teneva in un fazzoletto”. Accusa, come complici armati di bastone, Giovanni Grignanini e un dipendente del Luppi di cui ignorava il nome. Mostra la ferita, medicata dal chirurgo Stefano Battara, e cita come testimoni oculari Giovanni detto *Galletto*, Maria Casetta e la moglie di Angelo Girotti. Causa del pestaggio? Essere stato esaminato come teste contro Giuseppe Luppi “per il bando delle Feste perché, percuotendolo, il Calegaro gli *dava della spia*, e anche perché otto giorni prima era stato *strapazzato* da Bernardo Remari, altro uomo di bottega del Luppi, per la stessa cagione”.

Giuseppe Falavera dichiara: “Nicola Ariosi mi ha percosso con più colpi di bastone dopo avermi gettato a terra e *minacciato con una mannaia* nel suo magazzino”. Movente dell’aggressione “l’essere stato egli esaminato a Ferrara per la contravvenzione al bando delle Feste, perché ognuno lo chiama spia, e lo accusa di aver fatto offesa speciale al *Figurina*”. Incolpa anche Guglielmo Guglielmini “di averlo tacciato da *spia* e *galeotto* in pubblico Caffè, e minacciato di farlo *gettare in Po dentro un sacco se lo avesse trovato in giro di notte*”.

I testimoni delle parti lese confermano sostanzialmente le dichiarazioni. Maria Casetta aveva veduto i picchiatori girare armati di bastone mentre dicevano tra loro: *Questa sera o uno, o l’altro ha da andar morto*. Ma nel prosieguo del dibattimento alcuni manifestano varie perplessità. Uno esclude che le percosse abbiano a che fare con il processo. Un altro mette in dubbio la causa della rissa. Un altro ancora dice di non conoscere i picchiatori. Le testimonianze non vennero considerate sufficienti a condannare gli imputati. Il tribunale si riservò di convocare altri testimoni. Non sappiamo, ma possiamo immaginare, quale fu la sentenza.

## 6. Atti vandalici: una discutibile assoluzione

Lunedì 21 marzo 1796 Girolamo Leccioli si presentò nella *Cancelleria Criminale* di Ariano per denunciare *senza animosità* un fatto deplorevole di cui accusava Carlo Chiericati ed altri non identificati:

“Faccio sapere a questo tribunale che la notte scorsa alle *sei ore circa* (verso la mezzanotte) ho sentito, stando a letto, del rumore sopra l’argine del Po e per la strada, come pure ho sentito aggirarsi gente vicino alle finestre della cucina che ho al pian terreno. Perciò mi sono alzato e, aperta una delle finestre, ho trovato essere stata stracciata la tela che ricopriva il telaio. Avendo osservato anche l’altra, ho trovato essere stato fatto lo stesso. Mentre stavo alla finestra, ho *veduto quattro o cinque giovinastri, che erano sopra l’argine del Po*, fra i quali ho riconosciuto Carlo Chiericati, mentre gli altri non ho potuto conoscerli. Io ho detto: *Queste non sono figure da fare ai Galantuomini!* ed uno di quelli, non so dire chi, mi ha risposto *Va’ a prenderlo in culo, e se vuoi qualche cosa vieni qui sull’argine*. Ciò sentendo chiusi la finestra, e me ne ritornai a letto. Dell’accaduto informo questo Tribunale, acciò sia punito il suddetto Chiericati, e gli altri, che verranno scoperti a norma del loro cattivo procedere, e la Giustizia abbia il suo corso”.

Francesco Sansilvestri Monti, medico del paese, dichiarò:

“La notte scorsa è stata fatta cadere in terra dal mio poggio, che guarda sopra l’orto del signor Giuseppe Ponzi ed è alto da terra *dodici piedi* circa (metri 4,80), una cassetta di legno con dentro dei fiori, parte dei quali sono stati portati via e parte dispersi per terra, come pure mi è stata portata via una pignatta con dentro altri fiori. Si crede che gli autori possano essere stati alcuni giovinastri, che hanno girato e fatto schiamazzo per il Paese. Perciò ne dò parte a questo Tribunale, acciò la Giustizia abbia il suo corso”.

Le bravate notturne suscitarono scalpore per la notorietà delle persone prese di mira. Il giorno dopo si presentò a deporre spontaneamente Aloisio Ponzi. È una mossa calcolata allo scopo di evitare possibili sanzioni. Dopo aver giurato sulle Sacre Scritture, ricostruì, senza poter essere contraddetto, la sua versione dei fatti:

“Sono venuto in questo Tribunale di *mia spontanea volontà* per farvi sapere come domenica sera scorsa io, mio fratello *Gaspare Ponzi*, Mariano Maestri, Carlo Chiericati e Matteo Cenacchi detto *il Bolognese*, che una volta era a servizio dal signor Almerico Tescari, andammo tutti nell’osteria nuova di ragione del tenente Vincenzo e fratelli Camisotti verso *le due di notte* (ore 20). Colà giunti, ci facemmo portare del vino e abbiamo bevuto tutti assieme, discorrendo di varie cose, e giocando *alla mora*. Restammo lì, credo, fino alle *ore sette circa* (l’una di notte), poi partimmo e tutti assieme ci portammo sopra l’argine cantando. Quando fummo arrivati dirimpetto alla casa del Signor dottor Monti uno dei miei compagni, che *ora non ricordo chi fosse*, disse *andiamo a fiori* e tutti dicemmo di sì. Io, mio fratello e Carlo Chiericati prendemmo delle lunghe pertiche accatastate lì vicino, ma poi le riportammo dove le avevamo prese. Mentre salivamo sopra l’argine, mio fratello Gaspare scavalcò la muraglia e andò a gettare giù dal poggio un vaso, o una pignatta di fiori, che siruppe. Prese i fiori e li divise con Mariano Maestri. Nell’atto che mio fratello andò a buttar giù il vaso, o pignatta, io, *il Bolognese* e Carlo Chiericati andammo avanti. Quando sentimmo che mio fratello e Mariano Maestri correvano verso di noi, fuggimmo e andammo a nasconderci sulla scala di una casa. Poi uscimmo, e salimmo sopra l’argine dove erano gli altri, e tutti andammo in giù cantando fino di fronte alla casa di Luigi Maestri, poi tornammo indietro. Mio fratello andò giù dall’argine, e quando fu vicino alla casa di Girolamo Leccioli detto *Seba*, con un pugno e con la testa *ruppe i finestrini di tela*. Il Leccioli, affacciatosi alla finestra, disse qualche cosa, al quale nessuno rispose, fuorché Matteo il *Bolognese*, che disse *due o tre parole ch’io non potei capire*. Ciò seguito, tutti ci lasciammo ed andammo alle nostre case”.

Come si vede, troppi *non ricordo* e oscurità totale sui punti chiave della vicenda. Nessun accenno alle offese rivolte al povero Leccioli che aveva pensato bene di non reagire come l’istinto gli suggeriva e di ricorrere alla legge per ottenere giustizia. Probabilmente qualcuno temeva che la confessione spontanea non fosse bastata a *passarla liscia*. Così il 24 marzo Vincenzo Raimondi Baroncelli, per *dovere del suo officio*, si presentò davanti al tribunale e dichiarò: Gaspare Ponzi era un *chierico*

*tonsurato e Mariano Maestri paggio del signor alfiere Andrea Violati della compagnia dei Fanti della Terra d'Ariano. Come per dire: non crediate di toccare i privilegiati.*

Il 14 aprile Angelo Bertaglia depose sotto giuramento quanto aveva saputo e udito circa il fatto:

“... abito in Ariano, in una casa di mia proprietà. Sappia V.S. che un mese circa, una notte che potevano essere sei, o sette ore (tra la mezzanotte e l'una) mentre dormivo, sentii sopra l'argine diversi giovinastri cantare, poi sentii Girolamo Leccioli detto *Seba* lamentarsi con quei giovinastri, dicendo, stando alla finestra *Mi pare che questa non sia una serenata, ma un venire ad insultare i galantuomini*. Uno di loro gridò al Leccioli *Va' a prenderlo in culo, e se vuoi qualche cosa vieni qua sopra l'argine*. Il Leccioli chiuse la finestra e si ritirò in casa senza pronunciare altre parole. La mattina seguente, quando uscii, vidi, nel passare davanti alla sua casa, che erano state rotte le tele dei finestrini della cucina, ma io non so dirle chi le abbia rotte, perché, come ho detto, mi trovavo a letto, e i giovinastri si allontanarono, ma dove andassero poi, io non lo so”.

Gli *atti vandalici* vennero considerati una trascurabile bravata. Il governatore di Ariano il 23 aprile 1796 assolse i membri della combriccola senza irrogare alcuna ammenda, con la sola raccomandazione di *comportarsi correttamente* in avvenire.

La sentenza, disapprovata dall'opinione pubblica, apparve ineccepibile a chi aveva *segnalato* al tribunale che uno dei *giovinastri* era *servente* di Andrea Violati, ufficiale della compagnia di soldati pontifici di stanza ad Ariano, l'altro, Gaspare Ponzi, un *chierico tonsurato* impegnato a percorrere un serio (?) cammino di formazione sacerdotale. Costui, ricevuti gli *ordini minori* ed entrato in qualità di *chierico minorista* a far parte del clero, aveva il diritto del *privilegio del foro ecclesiastico* nel caso fosse stato accusato di reati. Di carattere, diciamo così, piuttosto esuberante, poteva contare su una famiglia abbiente e su un padre indulgente e protettivo.

L'8 febbraio 1796, due mesi prima della bravata notturna, il vescovo Arnaldo Speroni degli Alvarotti si era lamentato del comportamento di quell'aspirante prete. Qualche tempo addietro il parroco di Ariano era stato costretto a levargli pubblicamente il *collarino*, dovendo però subire le proteste del genitore. Ma Gaspare, benché ammonito, aveva ripreso a commettere prepotenze, a praticare insolenze senza ritegno, a perseguitare sistematicamente con ripetuti atti di *bullismo* il figlio di Giovanni Zuccari, persona *retta e stimata*.

Il vescovo aveva ordinato al vicario di convocare l'irrequieto giovane a Ferrara e di ammonirlo “anche se non tiene più il *collarino*, altrimenti non emendandosi, si penserà ad una seria correzione, che gli peserà molto”. Conclude amaramente: “L'animosità di quel Paese è arrivata all'eccesso, né conviene dissimularla da chi si aspetta, e massime dal Vescovo, giacché *il male è nei ministri della Chiesa, forse per troppa clemenza mia*”. Parole sagge e sconsolate, spia di un deterioramento nelle relazioni sociali impensabile qualche decennio prima.